

N. 1487-A-sexies

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore di minoranza: GIANNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22/23 marzo 1984 (Stampato n. 529)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 23 marzo 1984*

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10,
recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi ammi-
nistrati e di indennità di contingenza

Presentata il 4 aprile 1984

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 10, che porta la data del 15 febbraio 1984, è un provvedimento del quale, certamente si parlerà nei libri di storia. E questo non solo perché, chiedendo la sua caduta, il movimento operaio italiano ha messo in atto la più grande manifestazione del dopoguerra, il 24 marzo scorso a Roma. La rilevanza che qui va sottolineata è l'impatto istituzionale e più in generale politico che il decreto determina.

Questo provvedimento infatti è il prodotto di tendenze politico-culturali da tempo in atto (si pensi alla genesi e sviluppo della polemica sul costo del lavoro), ma ne costituisce al contempo un salto di qualità, mediante un'offesa grave all'autonomia negoziale del movimento sindacale, una lesione, se non corretta, irreparabile della Costituzione materiale e formale, una provocazione nei confronti del Parlamento, messo praticamente nell'impossibilità di modificare il testo dalla posizione della fiducia, cui il Governo è ricorso al Senato.

Con questo atto si è tentato non solo di dare un colpo durissimo e decisivo all'autonomia e all'unità del movimento sindacale, alla sua « alterità » rispetto alla linea dei governi pentapartito, e relegare l'opposizione di sinistra ad un isolato ruolo di arroccamento, ma si è voluto — anche se la consapevolezza di ciò non è forse piena — preparare condizioni per una svolta autoritaria del nostro sistema, modellata sulla simbiosi fra decisionismo e modello neocorporativo.

Ciò dovrebbe indurre ad una riflessione seria, sulla base di quanto è sinora avvenuto e sta avvenendo, sui modi di in-

tervento nel governo dell'economia, sugli strumenti utilizzati, sulle linee che si intendono perseguire.

Alla luce di ciò, il dibattito sorto sulla costituzionalità del decreto in esame appare elemento non secondario o puramente formale, ma investe appieno i termini politici della vicenda.

Questo ampio e qualificato dibattito, presente nel paese oltre che nelle aule parlamentari, ha messo in luce con dovizia di argomentazioni che il decreto-legge n. 10 viola numerosi articoli della Costituzione repubblicana che regolano i rapporti economici, sanciscono le libertà sindacali, stabiliscono l'autonomia delle parti contrattuali. Facciamo riferimento, in primo luogo, al contenuto dell'articolo 3 del decreto. Con questa norma si stabilisce per legge la cosiddetta « predeterminazione », cioè un tetto massimo, dei punti della scala mobile che possono essere determinati nel corso del 1984. Ora, come è stato notato da parte di studiosi anche di varia estrazione culturale e ascendenza politica, da una simile norma esce sostanzialmente soppressa la stessa scala mobile. L'indennità di contingenza, prevista dagli accordi interconfederali, è finalizzata infatti al recupero in termini di salario nominale degli aumenti del costo della vita intervenuti nel trimestre precedente, e non degli aumenti futuri. Impedendo alla contingenza di rispecchiare (sia pur parzialmente) l'inflazione reale, si rende impossibile il mantenimento del valore della retribuzione.

Non si entra per ora nel merito delle giustificazioni di tipo economico che vengono addotte. Il risultato concreto è la

fissazione di un « massimo » al salario, che rovescia completamente il senso dell'articolo 36 della Costituzione, teso alla difesa della giusta retribuzione.

Se ne dovrebbe dedurre che secondo il Governo gli incrementi salariali dovuti a contingenza contengono per vizio d'origine un nocciolo di « ingiustizia » da eliminare. Essi sarebbero insomma il frutto del « peccato originale », che genera l'inflazione. Le cose stanno però diversamente. I punti di contingenza eliminati con il decreto a febbraio, poiché erano riferiti al periodo intercorrente tra il novembre '83 ed il mese di gennaio '84, facevano in quanto tali già parte organica della retribuzione a partire dal 1° febbraio.

Proprio l'operazione intervenuta sul salario maturato tra il 1° ed il 15 febbraio, data dell'emanazione del decreto, costituisce violazione evidente dell'articolo 36 della Costituzione repubblicana, che fa riferimento al « diritto » alla equa retribuzione pattuita da parte del lavoratore. La Corte costituzionale ha in più occasioni affermato l'illegittimità — a qualsivoglia titolo — di norme di legge intese ad impedire al lavoratore di riscuotere la retribuzione già maturata. Il fatto che la retribuzione sia corrisposta in tempi differiti non sposta il problema. Con l'acquisizione di una prestazione lavorativa (mediante il rispetto delle norme contrattuali che regolano tale compravendita), è determinato il prezzo della prestazione stessa. Ad acquisto intervenuto, dopo quindici giorni, interviene il decreto a mutare il prezzo (il salario) non in senso favorevole alla parte più debole ma in senso opposto, a vantaggio dell'acquirente, che già si è giovato della compravendita.

Ora, se è vero che il valore della forza-lavoro è quello — riconosciuto anche con l'articolo 39 della Costituzione — determinato dalla contrattazione collettiva, valida *erga omnes*, non si dà il contrario: il salario non è un prezzo amministrato, anche se a questo tende da oltre un ventennio la politica economica dei vari governi.

I precedenti che a questo proposito si sono voluti addurre fanno tutti riferimen-

to al recepimento per via legislativa di accordi contrattuali intervenuti fra le parti sociali, accordi ai quali i governi neppure avevano partecipato, sia pure in via di « arbitrato ».

E si viene qui ad un altro delicato aspetto costituzionale, con riguardo all'articolo 39 della Costituzione. A ben vedere l'articolo 3 del decreto non nega la possibilità della stipula di accordi privati o limitati ad alcune aziende intesi ad elevare il salario.

Se insomma il datore di lavoro ed i dipendenti dell'azienda pattuiscono aumenti anche eccedenti il « taglio » imposto dal decreto, ciò si svolge in perfetta legalità. Insomma, il decreto non incide sul principio della libertà generale del contratto (salvo poi violarla nel senso concreto prima evidenziato), ma opera con riguardo specifico al contratto collettivo.

Il contratto collettivo è l'essenza stessa del sindacato di tipo moderno, e ne costituisce un presupposto di libertà è di forza reale. In particolare, la scala mobile ha permesso, sulla base di un accordo collettivo tuttora in vigore, un adeguamento del prezzo-salario ai prezzi dei beni che lo compongono.

L'interferenza del decreto-legge rispetto alle procedure ed ai modi di contrattazione è palese: si opera qui una invadenza negli ambiti propri della libertà sindacale, delegittimandola. Altro che rinnovata libertà contrattuale! Qui si incide su un complesso di equilibri negoziali tra le parti sociali, storicamente determinati. Quello che al decreto è seguito, con la grave e negativa divisione tra i sindacati, con la malcelata soddisfazione dell'associazione confindustriale (determinata, come ha emblematicamente mostrato la posizione *double face* della FIAT, da motivi preminentemente politici più che economici in senso stretto), con il profondo, vasto e possente movimento di opposizione al decreto: tutto ciò è proprio la dimostrazione della gravità della frattura prodotta sul piano sostanziale.

Ciò che si sostiene non è affatto — come qualcuno da parte confin-

dustriale ha cercato di adombrare — che lo Stato attraverso le sue varie articolazioni, non possa e non debba mai intervenire in materie contrattuali. Anzi vi sono numerosi esempi di interventi legittimi e necessari del legislatore che intendono regolare singoli aspetti dei rapporti contrattuali tra privati nell'ambito del rapporto di lavoro e di altre relazioni di grande rilevanza sociale tra i cittadini.

Tra gli esempi più noti, non isolati, di questo tipo di intervento legislativo possiamo qui ricordare la legge sull'equo canone delle abitazioni, o quella sui patti agrari.

Inoltre la legge è spesso intervenuta nei rapporti di lavoro per fissare livelli minimi di retribuzione e comunque condizioni minimali al di sotto delle quali non può essere pattuito alcun contratto di lavoro subordinato.

È proprio questa la ragione principale che ci fa ritenere incostituzionale il presente provvedimento del Governo, poiché esso non solo lede l'autonomia contrattuale delle parti, ma lo fa nel senso precisamente contrario allo spirito e alla lettera della Costituzione, ossia provocando una diminuzione del reddito del lavoro dipendente in termini assoluti e relativi. E che questa sia la conseguenza immediata del decreto-legge a causa del taglio dei tre punti di scala mobile, è innegabile, qualunque sia la giustificazione che si vuole adottare.

Infatti trent'anni e più di dibattito attorno alla natura della nostra Costituzione ci permettono, quanto meno, di giungere ad una conclusione inequivocabile.

La Costituzione italiana non è di ispirazione liberista, né essa si limita ad affidare allo Stato il compito di registrare passivamente e notarilmente i rapporti di forza e contrattuali che intercorrono tra le parti, né gli impone di intervenire comunque a regolarli a prescindere dagli accordi intercorsi tra loro.

La Costituzione italiana attiva l'intervento dello Stato al fine di difendere le parti socialmente e economicamente più deboli, nel senso esplicito previsto dall'articolo 3 che prevede un intervento, eviden-

temente anche legislativo, della Repubblica, con provvedimenti anche « diseguali », per ristabilire un'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, che è ostacolata o negata dai rapporti di forza fra le classi, fra gli strati sociali, tra gli uomini e le donne e via dicendo.

Numerosi sono gli articoli della Costituzione che possono essere citati a dimostrazione di ciò. Non si tratta solamente di ricordare qui l'articolo 1, che fonda la Repubblica sul lavoro, né solo il già citato articolo 3, ma anche l'articolo 36 che impone, al primo comma, un livello minimo della retribuzione « sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa » (mentre non si parla mai nella Costituzione di un livello minimo dei profitti), e che prevede, al secondo comma, l'intervento legislativo a stabilire la durata massima della giornata lavorativa, mentre nulla si dice per la minima. Così pure l'iniziativa economica privata e la proprietà privata sono tutelati da appositi articoli (il 41 e il 42 della Costituzione) che indicano i limiti entro cui si esercitano e autorizzano la legge a « determinare programmi e controlli opportuni » o a « determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti » della proprietà.

Si può quindi concludere dicendo che se un'intervento legislativo nei rapporti contrattuali collettivi è costituzionalmente lecito lo è solo a difesa e tutela delle categorie più deboli, dei diritti aventi valore universale che possono essere conculcati dai rapporti di forza venutisi a creare e per la tutela dei quali appare insufficiente il libero contrattare delle parti attraverso le loro rappresentanze.

Come si vede, onorevoli colleghi, siamo esattamente all'opposto del caso di specie rappresentato da questo decreto con cui lo Stato comprime d'autorità il salario reale dei lavoratori e, come poi dimostreremo, riduce tra questi il potere d'acquisto delle categorie inferiori.

Siamo quindi di fronte ad un atto illegittimo costituzionalmente di decretazione d'urgenza, non sussistendo affatto quei casi straordinari di necessità e di urgenza espressamente previsti dall'articolo 77

della Costituzione; ad un provvedimento avente forza di legge le cui norme essenziali contrastano clamorosamente con numerosi articoli della Costituzione italiana; non solo ma questo provvedimento è totalmente privo di copertura finanziaria, contravvenendo così agli obblighi espliciti previsti dall'articolo 81 della Costituzione. Se non dedichiamo molto spazio a quest'ultima affermazione è perché essa oltre che essere evidente, tranne che al Governo, è stata lungamente trattata nel dibattito nella Commissione Bilancio, anche a seguito dell'autorevole intervento del Presidente della Camera. Nel corso di questa lunga discussione le giustificazioni addotte dal Governo sono state sotto il profilo costituzionale illegittime, poiché non è possibile richiamarsi ad una copertura finanziaria che rimarrebbe implicita, aleatoria, non quantificata o che deriverebbe da un complesso di provvedimenti legislativi, alcuni ancora da emanare.

Onorevoli colleghi, basterebbero dunque queste argomentazioni sull'incostituzionalità del presente decreto per motivare ampiamente la nostra opposizione alla sua conversione in legge.

Uno dei motivi - probabilmente quello di valore più generale - che vengono adottati dal governo a sostegno delle misure contenute dal decreto, è costituito dallo scenario « virtuoso » prefigurato dalla Relazione previsionale e programmatica per l'anno in corso. In sostanza, l'operazione di compressione dei redditi da lavoro dipendente, oltreché essere finalizzata al contenimento dell'inflazione, permetterebbe l'apertura, per il nostro paese, di una prospettiva di aggancio alla ripresa internazionale in atto. Quali sono le caratteristiche di questa ripresa? In qual modo e con quali contenuti l'economia italiana opererebbe l'aggancio?

A nostro parere, gran parte dell'enfasi con cui si sottolinea la ripresa internazionale è fuor di luogo, come alquanto ingiustificato appare l'ottimismo di cui dà prova il nostro Governo in merito all'aggancio ad essa. All'opposto, le tendenze

economiche in atto evidenziano l'inconsistenza dell'argomentazione addotta.

Il primo elemento da valutare è infatti se questa ripresa è o meno l'inizio di un nuovo ciclo di sviluppo per l'economia mondiale, paragonabile a quelli succeduti alle grandi fasi di ristrutturazione passate. La ripresa economica americana, sulla quale puntano tutte le ipotesi di sviluppo globale, appare legata essenzialmente al drenaggio che negli anni scorsi si è verificato di ingenti masse di capitali verso quella economia. Quanto ai suoi caratteri, poi, essi evidenziano il ruolo trainante non dei nuovi settori, ma sul rilancio negli Stati Uniti dei vecchi settori trainanti (l'edilizia, l'automobile e le spese belliche), il peso decisivo del *deficit* pubblico, la crescita per tale via della domanda interna. La conseguenza di questo, non secondaria, è che, al di là dei riflessi specifici, questa ripresa crea non una risoluzione ma al contrario un aggravamento delle difficoltà in altre aree, il cui sviluppo sarebbe essenziale per dare stabilità alla ripresa. Non solo, ma le contraddizioni indotte dall'abnorme crescita del *deficit* americano delimitano fin da ora le prospettive di sviluppo e le ridimensionano. I risultati della politica reaganiana degli scorsi anni hanno lasciato profondamente il segno sul mercato mondiale dei capitali.

Le prospettive dei paesi in via di sviluppo sono pessime. Restano assolutamente irrisolti gli enormi problemi inerenti la massa dell'indebitamento. Per far fronte a questa situazione, sono prevedibili recuperi dei prezzi delle materie prime, nonché una drastica riduzione delle importazioni. Analoga appare la situazione dei paesi dell'OPEC, oppressi complessivamente da un *deficit* della bilancia dei pagamenti correnti che si avvia a toccare i 24 miliardi di dollari.

La situazione rende pertanto precaria l'ipotesi di una crescita delle esportazioni italiane verso i paesi in via di sviluppo, dell'OPEC e del Comecon: al contrario vi sarà prevedibilmente una crescita degli scambi interni a questi paesi, ed un calo dell'interscambio con i paesi sviluppati.

Qui emerge la paradossalità delle concomitanti ipotesi di crescita reciproca — all'interno dei paesi europei — delle rispettive esportazioni mediante compressione della domanda interna. Al di là di questo circolo vizioso, tuttavia, emerge anche una contraddizione interna al nostro paese, determinata dal fatto che tutte le prospettive di nuove esportazioni si fondano su settori e su produzione di merci di tipo tradizionale, i quali da una compressione salariale si possono concretamente giovare. Insomma, se per un verso la ripresa è finora limitata agli Stati Uniti, essa incontra formidabili limiti oggettivi nella situazione dei *partners* extraeuropei, appare segnata da un rilancio effimero dei vecchi settori trainanti, non si accompagna ma anzi tendenzialmente contrasta l'innovazione. Al contempo, essendo essa fondata su aspettative di esportazione mediante compressione della domanda interna, prospetta un corto circuito tra gli stessi paesi europei, una crescita dei fattori di tensione (e forse un ulteriore irrobustimento del protezionismo) che esaurirà ben presto i fattori di sviluppo dei singoli paesi.

All'aleatorietà dei caratteri di questa ripresa si aggiunga la presunzione, da parte di molti governi ed in particolare del nostro, di favorire un aggiustamento spontaneo delle economie attraverso un automatico aumento dei profitti mediante riduzione salariale. Si trascura il fatto che la caduta del profitto ha origini strutturali diverse dal costo del lavoro, e che la profondità della crisi che il mondo attraversa è ben lungi dal risolversi in un unico fattore (in questo caso il controllo politico del salario).

Per quanto riguarda l'Italia, perciò, è facile prevedere come il cosiddetto vincolo esterno, anche qualora sia parzialmente superato grazie a svalutazioni della moneta a cui pensano con insistenza molti settori delle classi dominanti, si riproporrà con maggiore pesantezza nel futuro.

Il secondo elemento economico posto a giustificazione del decreto riguarda il nesso intercorrente tra la politica di rientro dell'inflazione ed il contenimento del-

la crescita salariale. In realtà, ragionando in termini di salario reale e di salario spendibile, questo contenimento già avviene da tempo. Lo stesso accordo del 22 gennaio 1983 ha avuto, tra i suoi punti di caduta, una riduzione del valore reale del salario. Ora si ripropone la medesima manovra, senza al contempo garantire un sia pur parziale recupero fiscale come era stato fatto in precedenza.

Cosa è avvenuto lo scorso anno? Ad una riduzione delle retribuzioni non è conseguito, come hanno dimostrato numerosi studi, alcun beneficio in termini di minore inflazione. Anche a proposito del presente decreto, tutti gli studiosi concordano nel valutare assai modesto l'impatto del taglio ai salari sul calo dell'inflazione. L'esperimento messo in atto in Belgio dal governo conservatore guidato dal democristiano Martens (che ha bloccato di fatto la scala mobile) costituisce d'altra parte una significativa dimostrazione di ciò, anche al di fuori del nostro paese.

Insomma, al di là delle altre questioni di merito, il modo con cui si vuole ottenere un risultato concreto con l'articolo 3 del decreto, in termini di minore inflazione non è chiarito neppure da parte del governo.

Il Governatore della Banca d'Italia, venuto alla Camera ad esporre il suo parere, ha illustrato una sua posizione, contraria a tutte le indicizzazioni. Nel far questo, il dottor Ciampi ha però implicitamente riconosciuto una sorta di « primazia » e di « specialità » al sistema di scala mobile rispetto al complesso delle indicizzazioni particolari.

Siamo senz'altro d'accordo: il sistema di scala mobile è diverso dalle altre indicizzazioni, ma lo è proprio in quanto espressione e parte organica della variazione del prezzo della forza-lavoro. In quanto tale, la scala mobile riflette le variazioni dei prezzi interni al valore della riproduzione della forza-lavoro, e non le determina. Il nesso inflazione-scala mobile si riduce pertanto, come ha detto il dottor Ciampi, agli effetti di propagazione ed amplificazione degli impulsi inflazionistici, che derivano da crescita mone-

taria del reddito da lavoro dipendente. A ben vedere, questo non è un fenomeno primario, ma bensì un effetto secondario e, come tale, esso afferisce principalmente alla distribuzione della ricchezza. Da diverse distribuzioni della ricchezza possono derivare diverse quantità di moneta che la esprime. Il discorso monetario si ferma qui, e non può andare oltre.

Il nocciolo reale sta dunque nella distribuzione della ricchezza. Si tratta di prendere posizione in proposito.

Il dottor Ciampi non è entrato nel merito del fatto che la scala mobile copre (come indicizzazione al 100 per cento) una quota di salario pari nel 1983 (prima del decreto) a 550.000 lire mensili (al netto). Ha invece proposto due modifiche all'attuale sistema; la prima che « un indice appropriato per i salari non dovrebbe essere l'indice dei prezzi al consumo »; la seconda che « si impone l'esclusione delle variazioni delle imposte indirette ».

Queste due proposte, assunte anche in via alternativa al decreto, non sono accettabili. Entrambe partono infatti dal presupposto che sul salario debbano caricarsi (diminuendolo) i costi da un lato delle materie prime, dall'altro dell'insufficiente gettito dell'IVA (o, il che è lo stesso, dell'inflazione da imposta).

Quanto all'andamento dell'inflazione nel 1984, in presenza degli effetti del decreto, nessun esperto ha accreditato la tesi del 10 per cento. Il Fondo Monetario Internazionale ha ipotizzato una crescita del 13,2 per cento. Lo stesso Governo, quando si esprime sulla quantità di scatti eliminati, parla di tre punti di contingenza in meno, quali deriverebbero da una inflazione superiore all'undici per cento. Gli esperti dell'ISTAT ipotizzano inoltre — sulla base di dati provvisori — la possibilità della perdita annua anche di quattro punti. Questo liquida ragionevolmente l'ipotesi di un conseguimento dell'obiettivo proposto. Ora, posto il fatto che i vari esercizi valutano in genere tra l'uno e l'uno e mezzo per cento la minore inflazione che deriverebbe dal disposto dell'articolo 1 del decreto in esame, la porzione di minore inflazione dovuta al ta-

glio del salario (nelle quantità che vedremo) si riduce a livelli di irrilevante entità. Quanto al fattore psicologico (la cosiddetta attesa) esso è più che controbilanciato ed annullato non soltanto dalla giustificata conflittualità sociale generata dal decreto, ma dalle stesse parziali prospettive di ripresa delle aziende, soprattutto quelle esportatrici. Non a caso è presente anche una attesa di svalutazione della moneta: parte delle imprese con buone prospettive di mercato si pone senz'altro in una ottica diversa da quella del Ministro del tesoro.

Non solo: dinamiche oggettive sul lato dei cambi tendono ad innescare spinte inflazionistiche dal lato dei prezzi dei nostri prodotti esposti alla concorrenza europea, e creano condizioni favorevoli ad una svalutazione della lira. Questa operazione (che sarebbe compensata dal differenziale dei tassi di interesse interni rispetto a quelli internazionali e dalla buona posizione delle riserve valutarie della Banca d'Italia) è resa tanto più « conveniente », in quanto un aumento dell'inflazione importata non produrrebbe analogo aumento del salario, essendo stata pre-determinata la scala mobile.

Il fatto che l'inflazione sarà a fine anno superiore al dieci per cento non è irrilevante. Ciò dà infatti ragione dell'assenza, nel decreto, della clausola di recupero dei punti di contingenza nel caso di inflazione eccedente tale misura. Tale è invece il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto da CISL e UIL.

Tutte le stime diffuse dalla Presidenza del Consiglio (quando non sono matematicamente scorrette, come pure sorprendentemente è avvenuto) e da CISL e UIL si fondano sul presupposto (indimostrato) del conseguimento dell'obiettivo del 10 per cento. Su tale base, le retribuzioni non avrebbero alcuna perdita. Ma in questo modo si dimostra soltanto che le retribuzioni (attualmente ancora falcidiate dal *fiscal drag*) traggono vantaggio dal calo dell'inflazione! Ed anche laddove si voglia calcolare questo vantaggio, esso è sempre relativo e parziale: in termini di po-

tere d'acquisto la perdita annua, anche con inflazione al dieci per cento, sarebbe dell'1,7 per cento!

Insomma, comunque la si giri, la questione rimanda ad una riduzione percentuale del grado di copertura medio della scala mobile (vedi tabella 1 e figure 1 e 2) e ad una riduzione del salario reale.

Quanto alla diminuzione di copertura, si torna a valori percentuali ante-1975 (il 44 per cento), pari ad un salario lordo interamente protetto di appena 537.000 lire mensili.

Per quel che concerne la riduzione salariale che ne deriva, essa è pari (al lordo delle imposte) a 224.400 lire annue (tre punti in meno) ed a 285.000 lire annue (quattro punti di meno). Questi valori monetari, in assenza di misure compensative a fine anno, sono più che doppi nel biennio 1984-85. Quando si consideri la retribuzione reale (comprensiva delle imposte e del *fiscal drag*) la perdita annua sale a 275.200 lire (con inflazione al 10 per cento) e a 336.400 lire (con inflazione al 12 per cento). Il potere d'acquisto risulta indebolito, nell'ipotesi più probabile di inflazione, in misura pari al 3 per cento (tabella 2).

Se si ipotizzano cifre di inflazione superiori, il grado di copertura ovviamente scende ulteriormente e sale la perdita salariale. In uno scenario svalutazionista, la scala mobile risulta quasi del tutto annullata.

Quanto agli altri articoli del decreto, che vengono contrabbandati per una « contropartita » alla perdita salariale, essi sono o chiaramente insufficienti, oppure costituiscono il contrario di quanto si vuole far credere.

Lo stesso dispositivo dell'articolo 1 del decreto, tendente al contenimento dei prezzi e delle tariffe, si presta a più di una considerazione. E da rilevare come il Governo mostri di volersi convertire - dalla linea finora perseguita di rincari tariffari - alla linea del contenimento di prezzi e tariffe. In un certo senso stupisce la conversione di centottanta gradi del Ministro Gorla, finora fiero difen-

sore dei rincari tariffari, ed ora estensore di una Relazione trimestrale di cassa nella quale si evidenziano tutti i mali delle strade sin qui percorse. D'altro canto è ovviamente noto come i vincoli finanziari ad esempio per la finanza locale e regionale in particolare per il trasporto pubblico (derivanti dalle disposizioni contenute nella legge finanziaria) impediscono questa manovra.

Se si calcola però il peso reale dei beni presi in considerazione, ci si accorge che esso arriva al 16,49 per cento di tutti i prezzi e le tariffe. Questo consiglierebbe di estendere ai beni sorvegliati la norma in questione. Vi sono tuttavia altri motivi che inducono a dubitare sulla bontà della manovra tariffaria ipotizzata.

In primo luogo, non vi sono i presupposti oggettivi per un reale contenimento (la politica economica, la politica dei servizi, gli indirizzi di gestione) di prezzi e tariffe amministrative. Ogni blocco o parziale « tetto » si rovescerebbe insomma in rinnovati aumenti nel futuro.

In secondo luogo, il governo non ha dato una copertura finanziaria all'intervento su parte dei prezzi regolamentati. Da stime effettuate il costo di un effettivo contenimento sotto il dieci per cento comporterebbe oneri di molto superiori al preventivato nella Relazione del Tesoro. Ciò deve indurre a ritenere assai poco affidabili le solenni dichiarazioni sull'effettiva politica antinflattiva.

In terzo luogo, a conferma di questo, vi è la vaghezza del dispositivo, che alla luce dei rincari recentemente annunciati, nonché dei bilanci degli enti interessati, suscita più di un giustificato dubbio.

L'articolo 2, che rimodula e modifica l'assegno integrativo per carichi di famiglia, sembra guidato più da eccessiva fretta che altro. Anche qui ci troviamo di fronte ad una norma confusionaria, che ha suscitato le proteste di non pochi esperti, tra i quali Ermanno Gorrieri, non soltanto perché contrasta visibilmente con altre norme vigenti (la cadenza di aggiornamento dei redditi familiari dovrebbe infatti datare dal 1° luglio), ma anche e so-

prattutto perché gli importi reali sono di fatto — per effetto del decreto — diminuiti per un gran numero di beneficiari.

Porre poi la data di effetto della norma dopo la conversione del decreto — a parte l'incongruenza sostanziale e formale rispetto alla conclamata urgenza del decreto — rappresenta un elemento di impropria pressione sul Parlamento al fine della conversione.

Quanto all'articolo 4, il rinvio della revisione del Prontuario Terapeutico è negativo, poiché allunga ulteriormente i tempi di razionalizzazione e riduzione della spesa farmaceutica, che per tale via è possibile. Intanto vengono riproposti nuovi *tickets*, che dal prossimo 12 aprile graveranno su 2.415 farmaci essenziali, contraddittoriamente all'esigenza proclamata dall'articolo 1 di contenimento di prezzi e tariffe.

Il contenuto degli articoli 1, 2 e 4 evidenzia quindi l'inesistenza delle cosiddette « contropartite », o addirittura il loro opposto.

Si ha nel complesso quindi una estrema eterogeneità, nonché inconsistenza delle misure proposte. Ma il vero nodo della questione del decreto sfugge sia al protocollo d'intesa, sia ai contenuti specifici del testo in esame.

In precedenza si è presa in esame la rilevanza politico-istituzionale dell'intervento d'autorità sulla scala mobile, con l'invasione dell'ambito costituzionalmente protetto della libertà sindacale. La questione sta proprio nella dimensione tutta politica del controllo sindacale sui grandi temi di politica economica del nostro paese.

Il provvedimento in esame — da questo punto di vista — mina gravemente non solo la politica salariale, ma le possibilità stesse del controllo sindacale sullo sviluppo e l'occupazione, che sono in realtà il centro dello scontro sociale oggi in atto.

Con il decreto insomma non si scambia salario contro occupazione, ma salario contrattato (la scala mobile) contro salario non contrattato. Quale reale abbattimento di costi produce infatti il decreto? A fronte di costi totali per le

aziende di 300.000 miliardi di lire, il « risparmio » indotto dal taglio alla scala mobile è pari allo 0,4 per cento.

Di converso, proprio il decreto consente maggiori spazi ad una gestione « salario contro ristrutturazione » da parte delle imprese. Ciò significa un sindacato più debole, che si corporativizza, ritorna sindacato « di mestiere », di tipo salarialista, che contratta annualmente con il Governo — in una ipotesi neo-corporativa — la scala mobile e la spremitura fiscale del lavoro dipendente.

In definitiva, il logico punto di caduta del decreto appare la corporativizzazione, che è l'opposto di un sindacato che contratta lo sviluppo. Da ultimo, il decreto produce di fatto un insormontabile ostacolo ad ogni ipotesi di riforma del salario, che riteniamo necessaria, ma con criteri opposti a quelli delle forze dominanti.

Non è infatti la scala mobile, né la riforma del salario materia sulla quale possa essere protagonista il Governo, e tantomeno per decreto.

Onorevoli Colleghi, da quanto esposto deriva la necessità che il decreto al nostro esame non venga convertito in legge. Il movimento sviluppatosi nel paese contro il decreto, anziché rifluire e restringersi, si rafforza e si estende.

La pubblicazione del « libro bianco » del Ministero delle finanze contenente gli « scandalosi » dati sull'evasione fiscale ha dato un colpo ulteriore alla credibilità della manovra economica del Governo. Ecco allora il tentativo di riaprire le trattative, di ricercare mediazioni. Ma — ci chiediamo — quale base hanno le proposte del Governo? Esse non contengono nulla di nuovo, o comunque niente di seriamente nuovo.

Restà ferma la volontà di smantellare pezzo per pezzo la scala mobile, e soprattutto resta fermo il rifiuto ad operare un cambiamento della politica economica. Al più, si propongono alcune vaghe misure di lotta all'evasione fiscale che sono il dovere di ogni governo e sarebbe aberrante considerare contropartita di alcunché, poiché non sono altro che l'attuazio-

ne del dovere previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

La caduta del provvedimento sulla scala mobile è condizione ineludibile e non contrattabile, tanto più dopo quello che è accaduto in queste settimane. È necessaria al contempo una svolta di politica economica, che offra nuove e piene garanzie sul terreno dell'occupazione e su quello del controllo dei processi di ristrutturazione industriale.

Senza rimuovere le cause di fondo che rendono strutturalmente debole l'economia del nostro paese è impossibile realizzare qualsiasi aggancio alla ripresa economica internazionale, quand'anche essa si presentasse duratura e vigorosa, il che, almeno per ora, non è, come abbiamo prima dimostrato. Si tratta quindi di fare scelte ben diverse, di attuare un ben altro confronto con le organizzazioni sindacali. Ciò è possibile rilanciando un intervento pubblico nell'economia, finanziato da un'imposta patrimoniale straordinaria, moderata ma progressiva sulle ricchezze di ogni tipo ricostruitesi all'ombra di una crisi economica profonda sì, ma che non ha certo impedito il ricostituirsi di profonde differenze di reddito e di ceto. Ciò è necessario attuando una politica di sviluppo dell'occupazione che utilizzi piani straordinari per i giovani e per i settori e le zone geografiche del paese più deboli, che organizzi una effettiva mobilità attraverso un moderno e pubblico governo del mercato del lavoro, che distrugga le distorsioni dell'assistenzialismo senza gettare sul lastrico milioni di lavoratori, che imponga riduzioni generalizzate e flessibili dell'orario di lavoro, che permetta la massima utilizzazione degli impianti senza ricadere nell'intensificazione dei ritmi di lavoro e degli straordinari. Ciò è urgente fare non perseguendo l'obiettivo meschino e miope di spaccare il movimento sindacale, di ridurlo a rincorrere la difesa del salario privato dei necessari automatismi dell'indicizzazione, ma al contrario esaltando appieno la maturità del movimento operaio organizzato italiano che ha dimostrato di essere

un soggetto attivo e capace di una nuova politica economica.

È necessario respingere la conversione in legge di questo iniquo decreto anche per le gravi conseguenze che esso porta sul sistema di relazioni sociali e sugli assetti democratici del nostro paese. Proprio questa circostanza dà ragione della vasta opposizione esistente al decreto, che non si limita agli strati sociali direttamente colpiti dal taglio della scala mobile, ma coinvolge anche quei settori, che non godono di indicizzazioni, ma che si rendono conto della portata antidemocratica dell'iniziativa governativa foriera di possibili e pericolose involuzioni autoritarie.

Non siamo di fronte solo ad un atto « decisionista », a un braccio di ferro ingaggiato dal Presidente del Consiglio per dimostrare il proprio tenore « muscolare »: siamo di fronte all'affermarsi di un programma e di una pratica di Governo che traggono alimento da concezioni della società di tipo neocorporativo e che postulano un ruolo non di semplice arbitrato, ma assolutamente protagonista, del Governo in trattative con i sindacati fortemente centralizzate che si risolvono addirittura nelle richieste ad alcuni sindacati a dare « consenso politico » a un decreto-legge.

Il risultato di ciò se non contrastato, può preludere un arretramento generale del ruolo di tutti i soggetti sociali organizzati e quindi una contrazione dell'intero sistema democratico.


Per questo lo scontro politico e sociale in atto contro questo decreto, di cui il dibattito parlamentare è solo una parte, travalica il significato pure necessario e elevato di difesa del reddito delle classi più disagiate assume quello di una battaglia per lo sviluppo economico, sociale civile e democratico del nostro paese.

GIANNI, *Relatore di minoranza.*


FIGURA 1

IL GRADO DI COPERTURA SUL SALARIO MEDIO
DA PARTE DELLA SCALA MOBILE


1982




1983: accordo 22 gennaio



1984: decreto sulla scala mobile



con inflazione al 10 %



con inflazione al 12 %

TABELLA 1

GRADO DI COPERTURA DELLA SCALA MOBILE

SALARIO LORDO MEDIO MENSILE	INDICE DI COPERTURA: IN %		
	attuale	con il decreto (A)	(B)
537.000	140,2	116,9	100,0
600.000	125,5	104,5	89,5
627.000	119,9	100,0	85,6
700.000	107,6	89,6	76,7
753.000	100,0	83,3	71,3
800.000	94,1	78,4	67,1
900.000	83,6	69,7	59,6
1.000.000	75,3	62,7	53,7
1.200.000	62,7	52,3	44,7
1.400.000	53,7	44,8	38,3
1.600.000	47,0	39,2	33,5
1.800.000	41,8	34,8	29,8
2.000.000	37,6	31,3	26,8

NOTE:


(1) L'ipotesi (A) è con inflazione annua al 10 per cento: in questo caso i punti non corrisposti sono 2; l'ipotesi (B) è di inflazione al 12 per cento: non verrebbero corrisposti 3 punti.

(2) In termini monetari, il decreto comporta le seguenti perdite: con inflazione al 10 per cento, lire 163.200 quest'anno e lire 340.000 nel biennio 84-85; con inflazione al 12 per cento, si perdono 224.400 quest'anno e 489.600 nel biennio 84-85.

(3) Il grado medio di copertura passa dal 64 per cento attuale al 54 per cento con inflazione al 10 per cento, ed al 44 per cento con inflazione al 12 per cento.

FIGURA 2

EFFETTI DEL DECRETO SULLA SCALA MOBILE:
come appare dalla curva tratteggiata, la minore
copertura della retribuzione colpisce le fasce
più basse.



IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2

QUADRO FISCALE DI RIFERIMENTO SULLA RETRIBUZIONE MEDIA ANNUALE
NEL 1984 (comprensivo degli effetti del decreto)

	1982	1983	1984 (con decreto)
Salario lordo (milioni)	13,463	15,247	16,696
Salario imponibile	12,298	13,928	15,252
Imposta piena	2,401	2,770	3,128
Imposta (al netto detraz.)	2,107	2,380	2,762
Imposta percentuale su salario netto . .	17,13%	17,00%	18,10%
fiscal drag (lire)	—	+ 18.000	— 169.000

Con correzione detrazioni fiscali del 10 per cento a fine anno:

Imposta (netta) - milioni . .	2,705
in percentuale su salario netto	17,73%
fiscal drag (lire)	— 112.000

Perdita complessiva	con inflazione al 10%		con inflazione al 12%	
in busta paga:	163.200 (contingenza)	+	224.400 (contingenza)	+
	112.000 (fiscal drag)	=	112.000 (fiscal drag)	=
	<u>Lire 275.200 in meno</u>		<u>336.400 in meno</u>	
Potere d'acquisto	— 1,7%		— 3,0%	

NOTA

Il salario preso a riferimento è quello medio lordo (per gli anni '82 ed '83) stabilito dall'ISTAT. La retribuzione per il 1984 è ricavata da quella dell'83, incrementata della scala mobile, degli aumenti contrattuali, degli altri aumenti automatici. Si è tenuto conto degli effetti del decreto ad inflazione del 12 per cento annua, che provocano la perdita di tre punti di contingenza. Nel complesso, le conseguenze del decreto del Governo causano una contrazione del salario pari all'1,5 per cento (invece di un aumento dell'11 per cento, il salario aumenta del 9,5 per cento).

Per quel che concerne il fisco, il salario preso in esame è quello di un lavoratore senza carichi familiari. Nel caso di un lavoratore con carichi familiari (coniuge e due figli a carico) il *fiscal drag* è maggiore, ma nel complesso la perdita del potere d'acquisto è la medesima. Come si vede dalla tabella, la modifica delle aliquote fiscali sulla base dell'accordo del 22 gennaio 1983 ha permesso una lieve diminuzione dell'incidenza percentuale del fisco sulla busta paga, ma non impedisce nel 1984 un pesante *fiscal drag*. Nella tabella viene previsto a fine anno il recupero (entro il 10 per cento, secondo la legge) della svalutazione reale di alcune detrazioni fiscali. Tale recupero, che fa parte degli impegni del Governo verso il sindacato, incide però per meno di 1/3 sul *fiscal drag* nel presente anno. L'azione congiunta del *fiscal drag* e del taglio alla contingenza provoca pertanto (nelle due ipotesi di inflazione del 10 per cento e del 12 per cento) una perdita del potere di acquisto rispettivamente dell'1,7 per cento e del 3 per cento.